



COMUNE DI AVIO

Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. 062 della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL TRIENNO 2019-2021 – PARTE OBIETTIVI, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM..

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici**
del mese di **aprile** alle ore **14.40**

nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

	Presenti	Assenti	
		giust.	ingiust.
SECCHI FEDERICO – Sindaco	X		
CAVAZZANI LORENZA – Assessore	X		
CAZZANELLI MARTINA – Assessore	X		
FRANCHINI FRANCO – Assessore esterno	X		
PEDRINOLLA LIVIA – Assessore	X		

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Federico Secchi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Delibera giuntale n. 062 dd. 16.04.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL TRIENNO 2019-2021 – PARTE FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 06 del 04.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Premesso che il nuovo sistema contabile, disciplinato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e dal D.Lgs. 118/2011 contempla tra gli altri strumenti di programmazione degli enti locali il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che “*gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge*”. La stessa legge, all'art. 49 comma 2, individua inoltre gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 che si applicano agli enti locali, tra cui figura l'art. 169.

Rilevato che a decorrere dal 2017 si applicano le disposizioni inerenti la struttura e il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) specificate nell'art. 169, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel Principio contabile concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Richiamato il disposto dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “1. *La giunta delibera il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

2. *Nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*

3. *L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis*".

Richiamato altresì il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:

– il punto 10.1 Finalità e caratteristiche, che recita:

"Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione";

– il punto 10.2 Struttura e contenuto, che recita:

"Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) assicura un collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali*".

Visto in particolare che il Piano Esecutivo di Gestione (punto 10.1 Finalità e caratteristiche - Principio contabile 4/1):

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse."

Rilevato che con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione vengono determinati, in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio e del Documento unico di programmazione, oltre alle risorse, anche gli obiettivi gestionali la cui realizzazione è affidata ai Responsabili di servizio.

Precisato inoltre, con riferimento all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed alla normativa in materia di controllo di gestione di cui alla L.R. 1/1993 (art. 56-bis, co. 1 lett. a) come introdotto dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, che gli obiettivi di dettaglio e gli indicatori di risultato, sono rilevanti anche ai fini dell'applicazione del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 31.01.2017.

Richiamati:

- l'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 126 del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato che la struttura organizzativa del Comune di Avio è articolata in servizi, i cui responsabili sono stati nominati dal Sindaco con atti dd. 20.05.2015 – prot. n. 5594, dd. 11.01.2016 - prot. n. 185-3.4 e dd. 17.07.2017 - prot. n. 6778-3.4, con i medesimi provvedimenti sono state altresì delegate ai responsabili le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente legislazione nel settore di competenza.

Precisato che, l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e come stabilisce il Principio contabile 4/1 – punto 10.3 Approvazione del P.E.G., secondo il quale *“il direttore generale ed il segretario comunale ... avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il P.E.G. per la sua definizione ed approvazione”*.

Rilevato quindi che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è lo strumento di pianificazione esecutiva con il quale la Giunta Comunale individua le modalità operative di realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'ente, esplicitati nel D.U.P., nel quale sono precisate le attività gestionali e gli obiettivi di risultato affidati a ciascun responsabile di servizio, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro raggiungimento.

Constatato che le schede degli obiettivi descrivono, oltre alle attività svolte in via ordinaria, i contenuti degli obiettivi, le azioni e gli interventi necessari al loro raggiungimento.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04.03.2019, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021 oltre ai relativi allegati.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 14.03.2019 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019 – 2021, parte finanziaria.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014.

Visti i principi contabili e in particolare il punto 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.).

Vista la Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Visto il Regolamento di contabilità vigente.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04.03.2019, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021 oltre ai relativi allegati.

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, espressi da:
- Segretario comunale supplente dott.ssa Laura Brunelli - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Tributi dott.ssa Federica Debiasi - in ordine alla regolarità contabile.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 al fine di garantire la massima continuità dell'attività gestionale.

Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che sulla immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021 con riferimento alla parte obiettivi da assegnare ai Responsabili, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di specificare che le determinazioni dei responsabili dei Servizi dovranno attenersi a tutti i criteri individuati.

3. Di prendere atto che la Giunta comunale potrà procedere ad eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con proprie successive deliberazioni e che il presente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) vale fino ad approvazione del successivo.
4. Di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2014, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO
comunale
dott. Federico Secchi
Brunelli**

**Il Segretario
dott.ssa Laura**

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico giusta attestazione del Funzionario addetto dal 17.04.2019 al 27.04.2019 per **10 giorni** consecutivi.

**Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli**

☐ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

**Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli**

☐ Il presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni, come sopra dichiarato, è diventerà esecutivo il giorno ____.

**Il Segretario comunale supplente
dott.ssa Laura Brunelli**

☐ Comunicazione ai capigruppo (art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Avio,

Il Segretario comunale
